

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1849

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal *Presidente del Consiglio dei ministri*
(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1994,
n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci
per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della
radiodiffusione

INDICE

| | | |
|-------------------------------|------|---|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Disegno di legge | » | 4 |
| Testo del decreto-legge | » | 5 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha di recente segnalato talune inadeguatezze della disciplina vigente in materia di produzione dei bilanci delle imprese editoriali e radiotelevisive. In particolare ha rilevato che detta disciplina non è conforme alle norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia societaria e non è pienamente funzionale all'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge; da una parte essa risulta eccessivamente gravosa per le imprese editoriali e radiotelevisive, dall'altra non consente un effettivo e diretto controllo degli elementi più significativi e peculiari dell'attività di tali imprese.

A tal fine il Garante ha suggerito l'immediata introduzione di una nuova e più adeguata disciplina.

È stato, pertanto, predisposto il decreto-legge n. 129 che prevede, all'articolo 1, in sostituzione del precedente obbligo di trasmissione dei bilanci, quello di comunicazione al Garante di dati, contabili ed extracontabili, e notizie richiesti dalla normativa vigente.

L'individuazione di tali informazioni, nonché le modalità ed i termini per l'invio delle stesse, sono determinati dal Garante, ferma restando la possibilità di chiedere ulteriori atti e documenti non espressamente tipizzati (articolo 1, comma 2).

L'articolo 2 concerne l'obbligo di pubblicazione del bilancio per i soggetti di cui

all'articolo 11, comma secondo, nn. 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e per le imprese concessionarie di pubblicità.

L'articolo 3 prevede apposite sanzioni nell'ipotesi di mancata comunicazione dei documenti, dati e notizie richiesti dal Garante ed in caso di mancata pubblicazione dei bilanci.

L'articolo 4 consente al Garante di avvalersi della Guardia di finanza per svolgere accertamenti specifici.

L'articolo 5 attribuisce al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il potere di revocare la concessione e di disattivare gli impianti nel caso di inosservanza da parte delle emittenti delle disposizioni contenute nei provvedimenti che il Garante dovrà adottare.

Nel caso di violazione delle norme sulla propaganda elettorale il Garante potrà ordinare, nel periodo antecedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o autorizzazione.

L'articolo 6, conseguentemente, oltre ad abrogare le norme relative agli obblighi contabili, incompatibili con le disposizioni del provvedimento, elimina il requisito della presentazione dei bilanci e dei relativi allegati, richiesto dal decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per il rilascio e la validità delle concessioni radiotelevisive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione.

Decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994.

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983;

Ritenuta, altresì, l'esigenza di assicurare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali e di uniformare i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria)

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, una o più imprese, nonché alle imprese che controllano, ai sensi delle stesse norme, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2.

(Obbligo di pubblicazione del bilancio)

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale ed il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale ed il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità».

Articolo 3.

(Sanzioni)

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel Capo I, Sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Articolo 4.

(Utilizzazione della Guardia di finanza)

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5.

(Norma transitoria)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 1. In caso di inadempimento di tale obbligo il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione e dispone la disattivazione degli impianti.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da

emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Articolo 6.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 7 e 12, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;
- d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
- f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonchè l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
- g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI

Visto, il Guardasigilli: CONSO